

REGOLAMENTO PER ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SAHOOT BOXE E SAMBO

(Delibera del Consiglio Federale n.92 del 21.11.2020)

L'accesso e consultazione della documentazione contabile e amministrativa della **Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo** è regolamentata secondo la legge e le modalità che seguono.

1) Finalità e ambito di applicazione.

- a) In via preliminare si precisa che le indicazioni in merito agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA), sono state tratte dal documento redatto dall'Ufficio di Vigilanza del CONI in data 17 maggio 2019 intitolato *“Indicazioni in merito agli obblighi di trasparenza e obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate”*, con riferimento al D.Lgs.33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, alla Legge 124/17, alla delibera ANAC n. 1134 del 8/11/17 e allo Statuto CONI.
- b) Considerato che lo Statuto del CONI, all'art.23, comma 1, definisce le FSN e le DSA come soggetti con personalità giuridica di diritto privato che svolgono alcune attività di carattere pubblico espressamente previste per legge nel D.Lgs. 242/99 e successive modifiche.
- c) Considerato che le FSN e le DSA, in quanto soggetti con personalità giuridica di diritto privato sono soggette alle norme del Codice Civile ad eccezione delle attività a valenza pubblicistica come stabilite all'art.23, comma 1 dello Statuto del CONI ad elencazione tassativa come segue:
 - 1) *ammissione e affiliazione di Società, di Associazioni Sportive e singoli Tesserati;*
 - 2) *revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o di Affiliazione;*
 - 3) *controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;*
 - 4) *utilizzazione dei contributi pubblici;*
 - 5) *prevenzione e repressione del doping;*
 - 6) *attività relative alla preparazione Olimpica e all'Alto Livello;*
 - 7) *formazione dei tecnici;*
 - 8) *utilizzazione e gestione degli impianti pubblici.*
- d) Considerato che lo Statuto del CONI all'art.23 comma 1 bis, stabilisce che *“nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1) le FSN e le DSA si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e*

trasparenza”.

- e) Considerato che anche il Codice Civile, anche nella nuova formulazione, prevede in materia di società due diverse tipologie di soggetti che possono formulare richiesta di consultazione della documentazione amministrativa e contabile delle società:
 - i Soci;
 - i membri del Consiglio di Amministrazione.
- f) Considerato che, il Codice Civile non prevede espressamente una norma che indichi per le Associazioni e le Federazioni, quali siano le tipologie di soggetti che possono formulare richieste di consultazione della documentazione amministrativa e contabile, si può dedurre, in analogia con quanto previsto per le Società, che in seno alla Federazione i Soci sono costituiti, non dai singoli Tesserati, ma dalle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche che hanno diritto di voto in Assemblea, mentre i membri del Consiglio di Amministrazione sono costituiti dai membri eletti del Consiglio Federale. Ne consegue, che solo le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche e i membri del Consiglio Federale, possono essere legittimati a formulare richieste di consultazione della documentazione amministrativa e contabile, mentre ai singoli Tesserati tale diritto non è concesso.
- g) Considerato l’art.5 del D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede per le Associazioni e gli Enti con personalità giuridica di diritto privato che esercitano attività a favore di Amministrazioni Pubbliche (quali sono le FSN e le DSA), l’obbligo della trasparenza riguardo ai dati e ai documenti relativi alle predette attività pubbliche.
- h) Considerato che la delibera ANAC n.1134 del 8/11/17 all’art 2bis, comma 3, allegato 1), nelle sue linee guida, elenca le attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione, per le quali risulta obbligatoria la pubblicazione della documentazione relativa, definendo contemporaneamente i limiti dimensionali oltre i quali tali adempimenti pubblicistici sono obbligatori in Euro 500.000 (cinquecentomila/00).
- i) Considerato, che il documento redatto dall’Ufficio di Vigilanza del CONI in data 17 maggio 2019 intitolato *“Indicazioni in merito agli obblighi di trasparenza e obblighi di pubblicazione riferibili alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate”*, meglio definisce al punto 1.3 l’elenco di adempimenti di pubblicazione obbligatori.
- j) Considerato, che il D.Lgs.33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, non prevede una definizione esatta di *“dato”* o di *“informazione”* si ritiene, sulla base della attuale giurisprudenza, che con il termine *“informazione”* ci si riferisca ad un *“dato”* trattato ed elaborato specificatamente.
- k) Considerato, che il D.Lgs.33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 prevede il diritto di richiedere documenti e informazioni secondo due modalità:
 - ***“accesso civico semplice”*** (Art.5, comma 1, D.Lgs.33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) consistente nel diritto di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e limitatamente alle attività di cui all’art.23 comma 1) dello

Statuto del CONI.

- “*accesso civico generalizzato*” (Art.5, comma 2, D.Lgs.33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016) consistente nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, limitatamente all’art.23 comma 1) dello Statuto del CONI.

- 1) Considerato che l’art.5, comma 2, D.Lgs. 33/13 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, esclude la possibilità che le “*informazioni*”, come precedentemente definite, possano costituire oggetto di accesso generalizzato, nella consapevolezza che il rilascio delle suddette, richiederebbe un’attività di rielaborazione da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza non compatibile con il carico di attività e di risorse a disposizione dell’amministrazione.

2) Oggetto e limiti delle richieste di accesso.

Considerato quanto sopra evidenziato e considerata la differenza tra termini “*dato*” e “*informazione*” e il diritti di accesso agli stessi, si stabilisce, in ordine alle le richieste di accesso alla documentazione contabile e amministrativa, oggetto del presente Regolamento, che ai singoli documenti (es. fatture di acquisto e vendita, documenti fuori campo Iva, ricevute per Affiliazioni e Tesseramenti, etc..) si attribuisce la qualifica di “*dati*”, mentre agli elaborati contabili (es. libro giornale, mastrini, situazioni patrimoniali ed economiche, budget, preventivi, scadenziari, etc..) si attribuisce la qualifica di “*informazione*”.

Pertanto, il diritto di accesso ai dati contabili e amministrativi potrà avere come oggetto solo i documenti qualificati come “*dati*”, come specificato ai punti j) e l), mentre sarà precluso a priori per i documenti qualificati come “*informazioni*”.

Il diritto d’accesso, ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, e, comunque, detenuti dalla Federazione alla stessa data. La Federazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di esame.

Non sono ammissibili, richieste di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato federale o con un numero manifestatamente irragionevole di documenti o dati.

Non sono ammissibili istanze di richieste di accesso generiche che non individuino i dati e i documenti richiesti, nè domande meramente esplorative, volte a scoprire di quali informazioni o documenti la Federazione sia in possesso.

Non sono ammissibili, istanze di richieste di accesso che rechino pregiudizio ad interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento delle attività sportive, alla protezione di dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

Non potrà essere accolta, alcuna richiesta finalizzata ad elaborare documenti per soddisfare le

esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la Federazione a porre in essere determinati fatti di gestione.

Si precisa, che esula dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta di svolgere attività materiali per verificare la correttezza contabile del contenuto dei documenti.

La Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo, si riserva in ogni caso il diritto di adottare ogni iniziativa volta alla tutela della protezione dei dati riservati, pur contemperandolo con l'interesse delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche ad accedere a documenti e notizie previste dalla legge.

3) Richiesta da parte dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica.

La richiesta, che potrà essere relativa unicamente ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione, dovrà essere motivata indicando:

- le ragioni della richiesta;
- l'elenco preciso dei documenti richiesti;
- l'inerenza della richiesta alla gestione amministrativa e al controllo che si vuole effettuare.

4) Modalità con cui effettuare la richiesta da parte dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica

- a) L'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, dovrà far pervenire la richiesta mediante posta certificata con documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, presso la Segreteria Federale, che provvederà ad esaminarla per verificare se ricorrano i presupposti sopra indicati, e, nel caso vi siano, sottoporla all'attenzione del Presidente Federale che fisserà la data per l'esame e la verifica dei dati.
- b) Fissata la data, il Segretario Generale provvederà a contattare il richiedente per fissare un incontro presso la sede federale per consentire la consultazione dei dati.
- c) Nessun documento potrà essere consegnato, neppure in copia, tranne nei casi strettamente necessari. In ogni caso dovranno essere oscurati i dati sensibili.

5) Richiesta da parte dei Consiglieri Federali.

- a) Ai sensi degli artt. 2381 e 2392 del Codice Civile, quale normativa applicabile al caso di specie, la richiesta può essere effettuata unicamente dai Consiglieri federali per le materie non rientranti nelle deleghe loro attribuite.
- b) Il Consigliere federale, ha diritto d'accesso ai documenti contabili e amministrativi che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato. Il "mandato" costituisce, pertanto, il presupposto legittimante, e, al tempo stesso, il limite all'esercizio di tale diritto.
- c) Il Consigliere federale, dovendo agire in modo informato, valutando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della Federazione e contribuire alle scelte gestionali sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti muniti di deleghe, potrà sottoporre la sua richiesta al Presidente Federale o ad altro Consigliere federale cui sono

state delegate alcune funzioni.

- d) Il Consigliere federale, non ha il potere di dare disposizioni direttamente al personale della Segreteria federale sulla documentazione che intende acquisire, né ha la possibilità di esercitare un indiscriminato potere di ispezione e consultazione delle scritture contabili e della documentazione sociale, anche in ragione dell'intralcio che indagini meramente esplorative potrebbero arrecare all'ordinato svolgimento delle attività degli uffici federali.

6) Modalità con cui effettuare la richiesta da parte dei Consiglieri Federali.

- a) Il Consigliere Federale, dovrà informare il Consiglio federale degli atti pregiudizievoli a sua conoscenza e nel caso in cui non abbia ricevuto informazioni adeguate e puntuali in merito, in sede consiliare potrà attivarsi, per la tutela degli interessi della Federazione, al Collegio dei Revisori dei Conti.
- b) Pertanto, solo nel caso in cui lo stesso sia a conoscenza di un evento pregiudizievole per la Federazione, dovrà comunicarlo al Presidente Federale, mediante posta elettronica certificata, comunicando le ragioni della richiesta e l'inerenza della stessa alla gestione amministrativa e al controllo che vorrebbe effettuare.
- c) Il Presidente Federale, effettuate le verifiche del caso, provvederà a dare risposta alle richieste in sede di Consiglio Federale, sottoponendo allo stesso le eventuali azioni da adottare.
- d) In ogni caso, resta impregiudicato il diritto dei Consiglieri federali di rivolgersi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2408 Codice Civile.

7) Privacy ed esclusività dell'uso dei dati.

- a) Chiunque avrà accesso ai dati federali non potrà fare uso delle notizie e dei documenti acquisiti per fini personali.
- b) Ai fini dell'effettiva tutela della Privacy, chiunque avrà accesso sarà tenuto ad una sicura conservazione degli eventuali documenti ed informazioni ottenute, adottando ogni cautela per evitare sottrazioni o smarrimenti.
- c) In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali, oppure privati, i documenti e le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente Regolamento. A tal fine, sul documento viene annotato il nome e cognome dell'istante cui viene rilasciato, che controfirma in calce alla richiesta d'accesso.

8) Trasparenza.

Non potranno essere oggetto di richiesta documenti o informazioni cui sia stata data pubblicità attraverso il sito federale o altri strumenti comunicazionali scelti dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo. Si rinvia in ogni caso alla normativa applicabile.

9) Sanzioni.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento saranno previste le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia per il mancato rispetto dei Regolamenti federali.